



Comune di Ragusa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED
ASSOCIAZIONI**
(L.R. 30-4-91 N.10 ART.13)

**Delibera Consiliare n.12 del 30-1-92 con integrazioni
apportate
dalla delibera consiliare n. 23 del 30-3-1992**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
NATURA DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Ragusa, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed *enti pubblici e privati, associazioni o comitati, organizzazioni* di volontariato, per iniziative, attività, manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

I settori di intervento sono relativi ad:

- a) attività socio-assistenziali;
- b) attività culturali, turistiche e ricreative;
- c) attività educative;
- d) attività sportive;
- e) attività promozionali in campo commerciale, arti/ agricolo ed ecologico;
- f) attività inerenti le politiche giovanili.

ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI

1. La concessione di sovvenzioni Sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore **dei seguenti soggetti a condizione che, comunque, l'intervento dell'Amministrazione non contribuisca a realizzare finalità di lucro, ossia che la gestione della attività sia in ogni caso aliena dal procurare un utile economico:**

- a) cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del Comune o anche se stranieri che si trovino in particolari condizioni di disagio;

- b) enti pubblici ed istituzioni scolastiche nelle cui finalità istituzionali rientrano le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, società, cooperative, enti morali e religiosi, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
 - d) organizzazioni di volontariato costituite nella osservanza della vigente normativa, esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività e di Progetti in favore della popolazione del comune, secondo la disciplina contenuta nelle leggi di settore (l.r. n. 22/86, DPR n.309 del 3.10.90, legge n. 266/91 ecc.).
2. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi dalla richiesta dell' intervento.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l' attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso **comunità locali accomunate da interessi reciproci anche per tradizioni ed interrelazioni socio-economiche** colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.

ART.3 TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Art.1 il comune concede sovvenzioni sotto forma di contributi, sussidi, ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici.

I contributi consistono in erogazioni di denaro a parziale copertura delle spese ritenute ammissibili per singole iniziative con esclusione delle spese voluttuarie e di rappresentanza che non siano funzionali alle iniziative.

I sussidi sono erogazioni di denaro conferite in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di un capitale necessario alla realizzazione di specifiche iniziative. Gli aiuti finanziari sono erogazioni di denaro di natura diversa dalle sovvenzioni di cui ai due precedenti commi del presente articolo e vi rientrano anche le sovvenzioni costituite in parte sotto forma di contributi ed in parte sotto forma di sussidio.

I vantaggi economici consistono in attribuzioni di benefici diversi dall'erogazione di denaro.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano manifestazioni esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 4 NORME GENERALI DEI CRITERI DI EROGAZIONE

La concessione di sovvenzioni deva rientrare in uno dei criteri fissati dal Comune a mezzo del presente regolamento.

Ogni erogazione deve riguardare attività di prevalente interesse pubblico. Le iniziative e le attività che formano oggetto del provvedimento formale di concessione di una sovvenzione devono svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e non devono invadere interessi che sono riservati alle competenze statali e a quella degli Enti pubblici.

Gli stanziamenti alligati nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario relativi al complessivo importo della sovvenzioni da erogare non possono essere maggiorati (salvo che per eventi eccezionali e per calamità da valutarsi da parte delle competenti Commissioni consiliari, **anche nel caso di assunzione del provvedimento da parte della Giunta Municipale, con i poteri del Consiglio**) per variazioni al bilancio nè per storni fino al 31 Agosto costituendo lo strumento finanziario dell'ente un documento di programmazione economica calibrato anche per il perseguimento di altre finalità istituzionali.

ART. 5 CRITERI

Le sovvenzioni nelle forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono erogate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) - preferenza ad iniziative ad attività affermate e consolidate nel tempo e con carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella del Comune a fronte di quella di tipo occasionale;
- b) - compatibilità delle iniziative e dell'attività con le finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire e raggiungere
- c) - sull'erogazione delle sovvenzioni si tiene altresì conto
 - 1) - del grado di affidabilità dei soggetti organizzati;
 - 2) - della specializzazione e capacità organizzativa in rapporto al tipo di attività o iniziative.

ART. 6 CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni non sono riconcedibili se i risultati dell'iniziativa e dell'attività non sono stati ritenuti conformi ai modi e ai termini stabiliti dall'Amministrazione.

Le prescrizioni sono contenute nel provvedimento di concessione.

L'Amministrazione che concede le sovvenzioni è espressamente titolata a:

- 1) - esercitare controlli nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata a mezzo di propri funzionari i quali relazionano all'Amministrazione **nonchè alle competenti Commissioni consiliari su richiesta della medesima** anche in assenza di contraddittorio con il destinatario.
Il controllo è obbligatorio. qualora l'intervento finanziario del Comune superi la somma di £. 50.000.000;
- 2)- apporre, nell'atto di concessione, clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) - revocare o dichiarare la decadenza della sovvenzione qualora di questa non si sia fatto l'uso previsto o se ne faccia un cattivo uso. In tale seconda ipotesi è in facoltà dell'Amministrazione procedere ad erogare una quota della sovvenzione nel dato percentuale previsto all'atto di concessione ma rapportato ai costi documentalmente sostenuti e conformi alle prescrizioni imposte.

ART. 7 AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI

L'erogazione del contributo è determinata in una ragione percentuale che, in ogni caso non può essere superiore all'80% **della richiesta**.

La concessione del sussidio non può superare l'80% dell'importo della spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa.

I vantaggi economici sono concessi a mezzo di concessione in uso di cose mobili o di beni immobili, di acquisti di prodotti o prestazioni di servizi a mezzo di personale o beni strumentali di proprietà comunale, finalizzati alla iniziative ritenute meritevoli di accoglimento.

Sono escluse esenzioni o agevolazioni di natura tributaria.

CAPO 2° INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

ART. 8

INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Gli interventi in favore di cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del comune o anche di stranieri che si trovino in particolari condizioni di bisogno, sono disposti con i criteri e le modalità previste dal regolamento comunale per l'assistenza sociale, approvato con delibera del Consiglio comunale n.40 del 26-4-1989 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa espresso rinvio e che qui si intendono trasfusi.

ART. 9 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Il comune riconosce le funzioni di servizio sociale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità nel territorio comunale, aventi finalità sociali ed umanitarie, di sensibilizzazione su problematiche importanti riguardanti le attività socio assistenziali.

2. I soggetti destinatari dei contributi possono essere le associazioni, gli enti, la istituzioni ed i sodalizi che operano nel campo sociale aventi sede nel territorio comunale.

3. I predetti soggetti possono essere ammessi a contributo per lo svolgimento dell'attività ordinaria e per le attività connesse a manifestazioni celebrative.

ART. 10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DICHIARAZIONI A CORREDO.

Le domande **di concessione di contributi ordinari** sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9° e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, *lo statuto ove esistente, e di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato*;
- 4) **relazione dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.**
- 5) **relazione programmatica sulla attività che si intende svolgere e copia autenticata del bilancio dell'esercizio cui si riferisce la domanda di sovvenzione semprechè il bilancio sia obbligatorio per la natura del soggetto o sia previsto nello statuto o nell'atto costitutivo.**

Le domande di concessione di contributi straordinari, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività per il cui svolgimento viene richiesto il contributo, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9°, art. 28 e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Nelle domande di contributi ordinari e/o straordinari dovrà essere specificato se il soggetto ha fruito e in quale misura, per lo stesso tipo di attività, di contributi da parte del Comune negli esercizi precedenti.

ART. 11

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. **Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno.
Se incomplete della prescritta documentazione, l'Ufficio deve richiederne l'integrazione entro dieci giorni dall' esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.**
2. **La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art.29, comma 3°, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente.**
3. **La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi
dieci giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori dieci giorni.**
4. **Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data
di presentazione ed entro i successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati
entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.**

Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione alla importanza della manifestazione e della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione

della deliberazione da parte della Giunta Municipale.

5. Non si procederà alla ulteriore fase del procedimento e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro postale.

CAPO 3°

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE.

ART. 12

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Per favorire il pieno sviluppo culturale, scientifico ed artistico dei cittadini e l'incremento turistico della città, il Comune promuove attività culturali in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendone l'integrazione con le attività turistiche ricreative.
2. I contributi relativi ad attività culturali, turistiche e ricreative possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.2 per iniziative, attività o manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziaria del comune, intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicali, teatrale, cinematografico, artistico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale e che promuovono il turismo.
3. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore dei soggetti di cui all'art. 2 che svolgono attività di lunga tradizione culturale o realizzino manifestazioni di particolare interesse, o iniziative di particolare rilievo culturale, turistico e ricreativo a sostegno della loro attività istituzionale.
4. Possono essere ammessi a contributo:
 - a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso conferenze, convegni, mostre, rassegne, corsi, seminari, ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;
 - b) iniziative di orientamento alla lettura e alla comunicazione sociale e di sensibilizzazione musicale e teatrale;
 - c) iniziative di studio, recupero e valorizzazione della storia patria e cultura locale, del dialetto siciliano e ragusano, della cultura e delle tradizioni popolari;
 - d) attività inerenti l' incentivazione di fondi bibliografici e di archivi fotografici sui beni culturali del territorio ibleo;
 - e) conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni anche di carattere celebrativo
 - f) attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione e/o partecipazione a festivals- mostre- convegni e conferenze, borse del turismo nazionali ed internazionali:

- g) bande musicali, gruppi corali, orchestre per:
- specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a favorire la diffusione della musica nel Comune o a promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo dalla scuola o a valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale o ad attuare progetti di spettacolo musicale;
 - attività di gruppi musicali con sede nel Comune per acquisto di divise, strumenti musicali, spartiti e materiale didattico;
 - corsi di orientamento musicale;
- h) interventi promozionali in campo culturale in favore di persone, enti, associazioni, comitati, operanti nel territorio comunale, per l'attivazione delle iniziative sopra elencate o che hanno come scopo primario lo svolgimento di dette attività:
- i) interventi promozionali tra enti in collaborazione con la locale Biblioteca civica, ai fini del potenziamento del servizio bibliotecario e dell'educazione permanente:
- l) attività ricreative e volte all'accrescimento culturale della collettività, consistenti in iniziative e manifestazioni che comprendano la presentazione di tematiche sui diversi campi della cultura;
- m) interventi a sostegno di manifestazioni della tradizione culturale, religiosa locale;
- n) attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, architettonico, ambientale ed ecologico;
- o) iniziative o interventi volti alla promozione di una cultura della pace e della solidarietà tra i popoli.

ART. 13

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DICHIARAZIONI A CORREDO.

Le domande **di concessione di contributi ordinari** sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di gennaio di ogni anno, secondo la modalità di cui al successivo Capo 9° e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, e di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.
- 5) relazione programmatica sulla attività che si intende svolgere e copia autenticata del bilancio dell'esercizio cui si riferisce la domanda di sovvenzione sempre che il bilancio sia obbligatorio per la natura del soggetto o sia previsto nello statuto o nell'atto costitutivo.

Le domande di concessione di contributi straordinari, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività per il cui svolgimento viene richiesto il contributo, secondo le modalità di cui al

successivo Capo 9°, art. 28 e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, e di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato
- 4) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Nelle domande di contributi ordinari e/o straordinari dovrà essere specificato se il soggetto ha fruito e in quale misura, per lo stesso tipo di attività, di contributi da parte del Comune negli esercizi precedenti.

ART. 14

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, l'ufficio deve richiederne l'integrazione entro dieci giorni dallo esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
2. La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art. 29, comma 3°, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente.
3. La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi 10 giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori dieci giorni.
4. Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data di presentazione ed entro 1 successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso. Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione alla importanza della manifestazione e della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione della deliberazione da parte della Giunta Municipale.
5. Non si procederà alla ulteriore fase del procedimento e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro postale.

CAPO 4'

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE

ART. 15

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Gli interventi in materia di attività educative possono essere disposti in favore delle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, di enti pubblici e privati, di associazioni e di cooperative per iniziative attività o manifestazioni intese a favorire:
 - a) il diritto allo studio, la rimozione degli svantaggi socio-culturali, anche causati da disabilità;
 - b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne;
 - c) qualsiasi attività educativa e culturale nell'ambito scolastico aventi le finalità indicate nella superiore lett.c
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore di:
 - a) i soggetti di cui all'art.2 che realizzino progetti aventi finalità tecnico-didattiche e per iniziative culturali nel campo scolastico;
 - b) direzioni didattiche e scuole medie di ogni ordine e grado per attività extrascolastiche, per visite guidate fuori Comune a scopo didattico.
 - c) I soggetti di cui all'art.2 che realizzino attività di promozione, educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché attività ricreativa compatibile.

ART. 16

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DICHIARAZIONI A CORREDO.

Le domande di concessione di contributi ordinari sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9° e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.
- 5) relazione programmatica sulla attività che si intende svolgere e copia autenticata del bilancio dell'esercizio, o cui si riferisce la domanda di sovvenzione semprechè il bilancio sia obbligatorio per la natura del soggetto o sia previsto nello statuto o nell'atto costitutivo.

Le domande di concessione di contributi straordinari, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività per il cui svolgimento viene richiesto il contributo, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9°, art.28 e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;..
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;

Nelle domande di contributi ordinari e/o straordinari dovrà essere specificato se il soggetto ha fruito e in quale misura, per lo stesso tipo di attività, di contributi da parte del Comune negli esercizi precedenti.

ART. 17

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno.

Se incomplete della prescritta documentazione, l'Ufficio deve richiederne l'integrazione entro dieci giorni dallo esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

2. La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art.29, comma 3°, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente.
3. La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi dieci giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori dieci giorni.
4. Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data di presentazione ed entro i successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.
Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione alla importanza della manifestazione e della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione della deliberazione da parte della Giunta Municipale.
5. Non si procederà alla ulteriore fase del procedimento -e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro **postale**.

CAPO 5•

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE

ART. 18

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Il Comune, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in tutto il territorio, sostiene le attività rivolte alla realizzazione di iniziative sportive e ricreative riconosciute utili per lo sviluppo psicofisico delle persone, per la promozione sociale e per il superamento di ogni tipo di emarginazione.
2. Si privilegiano gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, le discipline di base che rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche.
3. Gli interventi in materia di attività sportive possono essere disposti a favore di associazioni sportive, legalmente costituite ed affiliate alle federazioni del CONI, di enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal CONI, di istituzioni di centri di formazione fisico-sportiva a carattere psico-motoria e di avviamenti allo sport organizzate anche autonomamente dagli enti di promozione sportiva o dalle società sportive autorizzate dal CONI ed attività sportive nella scuola, nonché di società o gruppi senza fini di lucro, che operino nello ambito territoriale del Comune, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
4. Possono essere ammessi a contributo gli interventi e le attività seguenti:
 - a) attività sportiva a livello giovanile e dilettantistica o amatoriale, le manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico (es. Giochi della Gioventù, Corsi o Scuole di sport a favore dei giovani);
 - b) Attività agonistiche.
Rientrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o livello qualitativo dei partecipanti, costituiscono iniziative di particolare rilevanza; tali manifestazioni devono avere un valido interesse sia per quanto riguarda la tipologia sia per l'ambito geografico al quale si riferiscono; saranno prese in considerazione, in particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, quelle a carattere regionale di spiccata qualità ed

eventuali altre che per la loro unicità, particolarità ed indirizzo promozionale possono beneficiare dell'intervento comunale.

c) Iniziative e manifestazioni.

Interventi finanziari possono essere concessi anche per - iniziative nei confronti di nuove discipline sportive riconosciute dal CONI;
- iniziative e manifestazioni particolarmente significative organizzate dalle Federazioni e dal CONI.

ART. 19

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DICHIARAZIONI A CORREDO

1. Le domande di concessione del contributo ordinario, sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9°, art. 28 e corredate di:

- a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- c) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello statuto (solo per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- d) parere della Federazione sportiva competente. Gli Enti di promozione sportiva prescindono da questo parere.
- e) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico, allegando copia autenticata del bilancio, semprechè obbligatorio per la natura del soggetto o previsto nello statuto o nell'atto costitutivo;
- f) relazione dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente con allegato il relativo consuntivo, l'elenco degli atleti tesserati, i comunicati finali dei campionati svolti nell'anno precedente, nonché l'attività sportiva in corso di svolgimento con annessi i calendari dei campionati cui si sta partecipando, specificando gli impianti sportivi utilizzati e l'elenco degli atleti tesserati nell'anno sportivo precedente (a mezzo degli appositi tabulati pervenuti alla Federazione competente);
- g) certificato rilasciato dalla competente Federazione, attestante l'affiliazione per la stagione agonistica in corso e i campionati svolti dalla società e la composizione completa del Consiglio direttivo in carica. Tale documento non è richiesto per gli enti di promozione sportiva che invece dovranno inoltrare documenti sostitutivi attestanti la composizione del Comitato rilasciati dal Consiglio regionale dell'ente di promozione sportiva;

2. Vengono escluse dal contributo ordinario le società di nuova costituzione, che non abbiano svolto attività da almeno un anno.

3. Le domande di concessione di contributi straordinari per l'organizzazione di una singola manifestazione, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, secondo le modalità di cui al successivo capo 9°, devono essere corredate di:

- a) relazione tecnico-illustrativa della manifestazione;
- b) programma dettagliato della manifestazione;
- c) preventivo delle spese per la realizzazione della manifestazione.

Le domande suddette debbono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 20

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno.

Se incomplete della prescritta documentazione, l'Ufficio deve richiederne la integrazione entro dieci giorni dall'esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

2. Le domande, debitamente istruite, saranno trasmesse, nei successivi cinque giorni, alla Consulta comunale dello sport per le eventuali proposte ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 8/78, da formulare entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci, trascorsi i quali dovrà intendersi comunque reso un parere favorevole circa la libera determinazione, da parte della Giunta Municipale, nel formulare il piano di concessione di cui appresso.

3. La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art. 29, comma 3° entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente previo riscontro della documentazione presentata sulla base della disponibilità di bilancio e secondo i seguenti elementi di valutazione:
 - a) se trattasi di contributi ordinari per attività sportive:
 - il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionale, interregionale, regionale o provinciale);
 - la categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;
 - la partecipazione ai vari campionati giovanili;
 - la gestione di centri di formazione sportiva a carattere psico-motoria e di avviamento allo sport;
 - lo-svolgimento di iniziative promozionali;
 - i risultati agonistici conseguiti;
 - l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori qualificati.

4. La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi dieci giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori giorni dieci.

5. Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data di presentazione ed entro i successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla giunta municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed ,in relazione alla importanza della manifestazione e della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione della delibera da parte della Giunta Municipale.

Non si procederà alla ulteriore fase del procedimento e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro postale.

6. Le società, enti, ecc. ammessi a contributo straordinario per singole manifestazioni od iniziative, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa che, per la natura contributiva dell'erogazione, non può assumere la veste di compartecipazione all'onere finanziario che dovrà essere sostenuto, per cui viene escluso il finanziamento dell'intero onere della spesa da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, comunque, non potrà concedere contributi superiori all'80%. Della somma assegnata, il 50% verrà erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta.

Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze ecc., conformi alle leggi fiscali in vigore.

CAPO 6•

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE, AGRICOLO ED ECOLOGICO

ART. 21

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Gli interventi in materia di attività nel campo commerciale, artigianale, agricolo ed ecologico possono essere disposti a favore di soggetti di cui all'art.2 per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere, specie in occasione di fiere, mercati, esposizioni e festività, il commercio, l'artigianato, le attività agricole di interesse locale e l'ecologia.
2. Le attività ammesse a contributo sono le seguenti:
 - a) interventi per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche, malattie del bestiame o delle piante, altre calamità) mediante la erogazione di un contributo fino ad un massimo del 90% del fabbisogno, detratto quanto eventualmente corrisposto o da corrispondere da parte degli Enti a ciò preposti, secondo quanto dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - b) manifestazioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
 - c) corsi di formazione;
 - d) interventi di pulizia, di studio, tutela e gestione dell'ambiente nonché attività volte alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse ambientali ed ecologiche;
 - e) attività promozionali nei campi di interesse agrituristico, escursionistico e naturalistico idonei a incentivare la conoscenza dei valori paesaggistici e ambientali.
 - f) contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle categorie di artigiani, commercianti e coltivatori diretti trovandosi in situazione oggettiva di crisi da dimostrarsi attraverso la presentazione di documenti probatori di tale stato di necessità e ciò ad integrazione di eventuali contributi erogati da altri Enti all'uopo preposti e nei limiti del fabbisogno del richiedente, per le finalità da esplicitare con apposita analitica relazione anche economica, il tutto limitatamente ad aziende in crisi.

ART.22

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – DICHIARAZIONI A CORREDO

Le domande di concessione di contributi straordinari, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività per il cui svolgimento viene richiesto il contributo, secondo le modalità: di cui al successivo Capo 9°, art.28 e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
 - 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
 - 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
 - 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
 - 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;
- Nelle domande di contributi ordinari e/o straordinari dovrà essere specificato se il soggetto ha fruito e in quale misura, per lo stesso tipo di attività, di contributi da parte del Comune

negli esercizi precedenti.

ART. 23

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI .

Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno.

Se incomplete della prescritta documentazione, l'Ufficio deve richiederne l'integrazione entro dieci giorni dallo esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

2. La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art.29, comma 3^o, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente.

3. La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi dieci giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori dieci giorni.

4. Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data di presentazione ed entro i successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione alla importanza della manifestazione e della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione della deliberazione da parte della Giunta Municipale.

5. Non si procederà alla ulteriore fase del procedimento e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro postale.

CAPO 7•

INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI

ART. 24

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Per favorire lo sviluppo delle politiche giovanili nel territorio, il Comune riconosce nel servizio svolto da altri Enti pubblici e privati, dalle associazioni, dal privato sociale, un ruolo determinante, promuovendo quelle attività volte a favorire lo sviluppo sociale nel giovane.

2. I contributi relativi ad attività che tendano a favorire la crescita dei giovani possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.2 per iniziative che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del Comune.

ART . 2 5

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DICHIARAZIONI A CORREDO.

Le domande di concessione di contributi ordinari sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9^o e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- 4) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

- 5) relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere e copia autenticata del bilancio dell'esercizio cui si riferisce la domanda di sovvenzione semprechè il bilancio sia-obbligatorio per la natura del soggetto o sia previsto nello statuto o nell'atto costitutivo.

Le domande di concessione di contributi straordinari, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dall'inizio dell'attività per il cui svolgimento viene richiesto il contributo, secondo le modalità di cui al successivo Capo 9°, art.28 e corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto ove esistente, o di dichiarazione che lo statuto non è stato, modificato;
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;

Nelle domande di contributi ordinari e/o straordinari dovrà essere specificato se il soggetto ha fruito e in quale misura, per lo stesso tipo di attività, di contributi da parte del Comune negli esercizi precedenti.

ART. 26

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - TERMINI PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande di sovvenzione ordinaria vengono istruite entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno.
Se incomplete della prescritta documentazione, l'Ufficio deve richiederne l'integrazione entro dieci giorni dallo esame della pratica e la documentazione dovrà essere integrata entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
2. La Giunta Municipale dovrà approntare il piano di concessione di cui al successivo art.29, comma 3°, entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini fissati nel comma precedente.
3. La deliberazione di liquidazione dei contributi dovrà essere adottata entro i successivi dieci giorni ed alla erogazione si provvederà entro ulteriori dieci giorni.
4. Le domande di sovvenzione straordinaria vengono istruite entro dieci giorni dalla data di presentazione ed entro i successivi cinque giorni debbono essere richieste le eventuali integrazioni alla documentazione che debbono essere inviate dagli interessati entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.
Entro i successivi dieci giorni (o decorsi i termini 'di cui all'art.27 per la resa del parere) dovrà essere adottata dalla Giunta Municipale la deliberazione di concessione (o di diniego motivato) della sovvenzione, sulla base della disponibilità di bilancio ed in relazione alla importanza della manifestazione o della attività da svolgere. Alla erogazione si provvederà entro dieci giorni decorrenti dalla adozione della deliberazione da parte della Giunta Municipale.
5. Non si procederà alla ulteriore fase di procedimento e, quindi, si intenderà ritirata la richiesta di sovvenzione se la integrazione della documentazione non sarà inviata nei termini sopra stabiliti, risultanti dalla data del timbro postale.

CAPO 8

ART. 27

NORME PER EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO

Ad eventuali contributi straordinari nella misura dell'80% della richiesta documentata e del 40% per quelli ad integrazione ai contributi ordinari e per una sola volta nell'anno, possono essere ammessi i soggetti di cui all'art.2 che ne facciano richiesta e che abbiano motivazioni tali da giustificare l'intervento finanziario dell'Amministrazione la quale, PREVIO parere vincolante da rendersi perentoriamente (nel senso che si prescindereà dallo stesso ove non reso) entro quindici giorni da parte delle competenti Commissioni consiliari, valuterà non solo la imprevedibilità obiettiva ma anche la rilevanza sociale della manifestazione o delle iniziative e l'interesse che la stessa è in grado di suscitare nella comunità locale, la risonanza e il richiamo esterno che possono essere suscitate. L'area di intervento di cui al capo 2°, art. 8 è esclusa dalla regolamentazione di cui al presente articolo.

CAPO 9• NORME PROCEDURALI GENERALI

ART. 28 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco, e sottoscritta con firma autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge 15/68 dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo, e dovrà contenere, oltre quanto previsto negli articoli precedenti:
 - a) l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione;
 - b) se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati
 - c) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.2 della legge 23/12/1982- n.936 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia); la dichiarazione di impegno ad apporre, ai sensi del superiore art.3, sul materiale promo-pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'emblema del Comune ed il logo dell'Assessorato competente.
2. L'istanza, redatta su apposito schema predisposto dal Comune, adeguatamente compilato a seconda della finalità alla quale si intende chiedere il finanziamento, deve pervenire al protocollo del Comune entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti, qualora l'iniziativa, l'attività o la manifestazione abbia carattere ricorrente, o almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa, qualora non abbia carattere ricorrente.

ART. 29 PROCEDIMENTO

- Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate quelle che risultano prive dei requisiti richiesti.
 3. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, stabilisce l'importo da assegnare alle iniziative di cui alle richieste presentate formulando il piano di concessione dei contributi.
 4. Il Settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta municipale per l'attribuzione dei singoli contributi, entro i termini stabiliti nei precedenti articoli.

5. La deliberazione dovrà essere assunta anche nel caso di diniego di concessione dei contributi e dovrà essere adeguatamente motivata.
6. Copia della deliberazione della Giunta municipale di concessione o. di diniego verrà trasmessa ai Capigruppo consiliari, tramite il Settore di competenza, entro otto giorni.

ART. 30

EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. La concessione è facoltativa da parte dell'Amministrazione erogante e non dà diritto di continuità per gli anni successivi.
3. L'effettiva erogazione dei contributi per importi non superiori a 50 milioni 'è subordinata alla dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia; per importi superiori l'erogazione avverrà solo dopo il rilascio della certificazione predetta da parte della locale Prefettura.
4. La erogazione del contributo avverrà con provvedimento della Giunta municipale, previo visto di conformità al programma apposto dagli uffici competenti sulla relazione presentata dagli interessati con i tempi e le modalità che vengono stabiliti con la deliberazione di concessione e nella eventuale convenzione alla stessa allegata secondo i seguenti criteri:
 - a) nel caso di intervento per attività continuative nella arco dell'anno, in due soluzioni di pari importo la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di settembre. Ciò dietro presentazione di apposita dettagliata relazione riassuntiva dell'attività svolta contenente, ove richiesto, le indicazioni dei costi e delle entrate e la dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, attestante che il contributo assegnato per l'attività effettuata è stato utilizzato nel periodo corrispondente.

Nella eventualità di variazioni all'interno del Consiglio direttivo, i soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di comunicarla entro quindici giorni dall'avvenuta modifica allegando il relativo verbale.
 - b) nel caso di intervento per attività non continuativa, o di contributi straordinari per singole manifestazioni od iniziative, il 50% della somma assegnata verrà concesso a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione di dettagliata relazione da cui risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta, con allegato analitico rendiconto delle spese sostenute e relativa documentazione (fatture, quietanze, ecc.) in conformità alle leggi fiscali in vigore.
5. Dal rendiconto delle spese sostenute dovrà emergere che il contributo accordato rientra nei limiti percentuali previsti nei precedenti articoli; diversamente il contributo sarà proporzionalmente ridotto, assicurandosi, comunque, che venga rispettata la precitata percentuale anche mediante recupero di quanto già corrisposto a titolo di anticipo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31

Per tutte le somme già impegnate e/o deliberate sul Bilancio 1991 (ivi comprese le maggiori assegnazioni sulla l.r.n.1/79) si procederà alla liquidazione o alla assegnazione, purchè l'attività intrapresa prima dell'approvazione e pubblicizzazione dei presenti criteri,

sia stata svolta nel rispetto dei principi informativi degli stessi.

Per l'anno 1992 il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro giorni quindici dalla esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e con 7-1 rispetto dei tempi procedurali fissati nei precedenti articoli.

A tale scadenza sarà data ampia pubblicità mediante divulgazione con appositi comunicati stampa sui quotidiani, periodici locali, ed emittenti radio-televisive cittadine e con appositi manifesti, murali da affiggere per almeno 7 giorni.

Le istanze già avanzate per l'anno 1992 devono essere integrate con quanto previsto dal presente regolamento.